

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI DI LAVORO

della Consulta dei Giovani del Comune di Crema

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Le Commissioni si distinguono in tematiche e speciali.
2. Le Commissioni tematiche sono organi di discussione informale, complementari all'Assemblea Plenaria e hanno l'obiettivo di stimolare il confronto tra i partecipanti in merito al macrotema assegnato, favorendo lo sviluppo di idee.
3. Le Commissioni speciali sono organi supplementari al Consiglio Direttivo, con delega per specifiche funzioni determinate dallo stesso.
4. I Gruppi di lavoro sono organi operativi, finalizzati alla realizzazione di progetti.

ARTICOLO 2

Istituzione delle Commissioni

1. Le Commissioni tematiche vengono istituite o sciolte dall'Assemblea Plenaria, con adeguata motivazione e voto a maggioranza relativa.
2. Ogni membro della Consulta è tenuto ad esprimere una preferenza per almeno una Commissione tematica entro due mesi dalla sua adesione alla stessa, o dalla data di scioglimento della Commissione tematica di cui faceva parte.
3. I membri della Consulta possono aderire ad una Commissione tematica o cambiarla quando lo desiderano, comunicandolo al relativo Coordinatore e al Consiglio Direttivo.
4. Le Commissioni speciali vengono istituite o sciolte dal Consiglio Direttivo.
5. I membri delle Commissioni speciali sono nominati a discrezionalità del Consiglio Direttivo. Sono istituite in via permanente la Commissione speciale di Comunicazione, la Commissione speciale di Bilancio e l'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 3

Istituzione dei Gruppi di lavoro

1. I Gruppi di lavoro vengono istituiti dall'Assemblea Plenaria, sulla base di uno specifico modulo di istituzione di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento, con voto a maggioranza relativa.
2. Il Gruppo di lavoro è costituito da almeno due membri firmatari, di cui uno proponente.
3. Il Gruppo di lavoro viene sciolto al compimento del progetto, così come definito nel modulo di istituzione, in caso di rinuncia collegiale al progetto, la quale dovrà essere prontamente comunicata alla Consulta con adeguata motivazione, oppure in caso di raggiungimento di un numero di membri inferiore alla soglia minima di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I membri della Consulta possono aderire ad un Gruppo di lavoro quando lo desiderano, comunicandolo al relativo Referente, al Consiglio Direttivo e firmando il modulo di istituzione dello specifico Gruppo nel quale intendono entrare.
5. I membri possono abbandonare il Gruppo di lavoro quando lo desiderano, comunicandolo, con adeguata motivazione, al relativo Referente, al Consiglio Direttivo e rimuovendo la loro firma dal modulo di istituzione dello specifico Gruppo dal quale intendono uscire.

ARTICOLO 4

Coordinatori e Referenti

1. Ogni Commissione tematica è tenuta ad eleggere un suo Coordinatore durante la prima riunione, il quale avrà il compito di coordinare gli incontri della Commissione stessa, facilitando la partecipazione di tutti.
2. Per le Commissioni speciali, il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri della stessa e avrà il compito di coordinare i lavori della Commissione. Il Segretario Generale della Consulta ricopre il ruolo di Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria. Il Responsabile della Comunicazione è il

Coordinatore della Commissione speciale di Comunicazione, mentre il Responsabile del Bilancio è il Coordinatore della Commissione speciale di Bilancio.

3. Il Coordinatore rimane in carica fintanto che la Commissione non viene sciolta e comunque non oltre la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
4. Il Coordinatore può dimettersi comunicando la sua decisione al Consiglio Direttivo. In tal caso dovrà essere scelto un nuovo Coordinatore che rimarrà in carica per il tempo rimasto prima della fine del mandato.
5. Ogni Gruppo di lavoro ha un Referente, che coincide con il membro proponente, di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, il quale avrà il compito di guidare i lavori del Gruppo stesso, facilitando la partecipazione di tutti.
6. Il Referente rimane in carica fintanto che il Gruppo di lavoro non viene sciolto, nei casi previsti dall'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
7. Il Referente può dimettersi comunicando la sua decisione al Consiglio Direttivo. In tal caso dovrà essere scelto dal Gruppo di lavoro un nuovo Referente.

ARTICOLO 5

Modalità operative per le Commissioni

1. Le Commissioni tematiche si riuniscono almeno sei volte all'anno. In caso il limite minimo di incontri non venga rispettato, la Consulta ne valuterà lo scioglimento.
2. Gli incontri delle Commissioni tematiche hanno carattere informale, al fine di stimolare il libero confronto tra i partecipanti.
3. Ogni incontro delle Commissioni tematiche ha un tema specifico, scelto a discrezione dei membri della Commissione tematica, e comunicato in via informale al resto della Consulta.
4. Le Commissioni speciali lavorano su specifico mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Modalità operative per i Gruppi di lavoro

1. I membri della Consulta che intendono formare un Gruppo di lavoro devono compilare il "Modulo di istituzione dei Gruppi di lavoro", di seguito denominato "Modulo", disponibile sul sito internet della Consulta.
2. Il Modulo deve essere compilato con le seguenti informazioni sul progetto:
 - a. titolo;
 - b. breve spiegazione, con l'obiettivo di definire il progetto in poche righe, utile a fini comunicativi;
 - c. descrizione esaustiva (chi, cosa, dove, quando, perché);
 - d. eventuali enti coinvolti;
 - e. spese a carico della Consulta ed altre spese;
 - f. altre informazioni utili;
 - g. le firme dei membri attivi (nei limiti minimi previsti dall'art. 3 comma 2 del presente Regolamento).
3. Il Modulo deve essere inviato al Consiglio Direttivo, che lo manderà all'Amministrazione e agli Uffici tecnici, che daranno un parere preventivo non vincolante sul progetto in forma scritta.
4. Ricevuto il parere preventivo, il quale dovrà essere prontamente comunicato alla Consulta, si procederà alla presentazione, da parte del membro proponente, e alla votazione del progetto in Assemblea Plenaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento. In caso di approvazione del progetto, si considera regolarmente istituito il relativo Gruppo di lavoro.
5. I Gruppi di lavoro operano in autonomia, aggiornando periodicamente la Consulta, anche informalmente, sugli sviluppi e delle eventuali modifiche al progetto iniziale.